



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa  
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana, relatore

**Deliberazione del 29 settembre 2015**

**concernente l'esame della relazione predisposta dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Vito al Torre sui rendiconti degli esercizi 2010, 2011 e 2012 secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 23 del 1° febbraio 2012, n. 8 del 29 gennaio 2013 e n. 15 del 3 dicembre 2013 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal Decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015 relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

viste le leggi regionali che disciplinano l'ordinamento contabile e il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali della Regione e in particolare l'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge del 23 dicembre 2005 n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visti, in particolare, gli articoli 3 e 11 bis del citato decreto-legge 174/2012;

visto l'articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000 (Tuel), riguardante il "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del d.l. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 7 giugno 2007;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011, n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 e n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 con le quali sono state approvate, tra l'altro, le linee guida e i questionari per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23.12.2005, n. 266 relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2010, 2011 e 2012 degli Enti locali;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia n.23/2012, n. 8/2013 e n. 15/2014, con le quali le predette linee guida ed i relativi questionari sono stati adeguati all'ordinamento regionale;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di San Vito al Torre in ordine ai rendiconti 2010, 2011 e 2012;

preso atto che tale Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e che negli anni in esame non è sottoposto alle regole del Patto di stabilità interno;

precisato che la Sezione ha preso in esame solo alcuni dei profili di indagine emergenti dalla relazione dell'Organo di revisione e che pertanto l'assenza di ulteriori specifici rilievi non può, di per sé, essere considerata come una valutazione positiva;

vista l'ordinanza n. 46 del 29 settembre 2015 con la quale è stato convocato il II Collegio;

udito il Magistrato relatore primo referendario Oriella Martorana;

\*\*\*\*\*

## **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

### **1. Equilibri di competenza di parte corrente**

L'analisi degli equilibri di competenza di parte corrente, come esposti nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2012, riporta, per tale esercizio, un saldo positivo, peraltro in distonia rispetto al *trend* del biennio precedente.

La Sezione ha pertanto richiesto in sede istruttoria chiarimenti in merito a talune poste iscritte in bilancio e l'aggiornamento della tabella anche con riferimento all'anno 2013, al fine di avere un quadro più completo della situazione finanziaria.

Si riportano di seguito i dati degli equilibri di competenza di parte corrente del quadriennio 2010-2013:

<b>Equilibri di parte corrente</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
entrate titolo I	403.179,99	409.057,71	532.203,79	420.648,33
entrate titolo II	1.218.246,74	1.159.671,04	981.799,09	983.071,89
entrate titolo III	202.848,49	119.372,23	113.757,87	140.649,17
<b>Totale entrate titoli I, II e III (A)</b>	<b>1.824.275,22</b>	<b>1.688.100,98</b>	<b>1.627.760,75</b>	<b>1.544.369,39</b>
spese titolo I	1.675.894,60	1.606.844,21	1.431.992,52	1.502.369,66
rimborso prestiti titolo III	166.977,29	95.193,84	81.460,72	108.151,75
<b>Totale spese titoli I e III (B)</b>	<b>1.842.871,89</b>	<b>1.702.038,05</b>	<b>1.513.453,24</b>	<b>1.610.521,41</b>
<b>Differenza di parte corrente (A-B)</b>	<b>-18.596,67</b>	<b>-13.937,07</b>	<b>114.307,51</b>	<b>-66.152,02</b>

*Fonte: Relazione sul rendiconto 2012 e nota del 4.12.2014 dell'Organo di revisione. Dati elaborati dalla Sezione.*

Il prospetto evidenzia che:

- le entrate di parte corrente hanno subito una graduale e rilevante diminuzione nel periodo preso in considerazione, passando da euro 1.824.275,22 del 2010 a euro 1.544.369,39 del 2013;
- la spesa di parte corrente, intesa quale sommatoria delle voci iscritte al titolo I e al titolo III, ha avuto un andamento ondivago, registrando una diminuzione negli esercizi 2011 e 2012 rispetto al 2010 e un incremento nell'esercizio 2013 rispetto all'anno precedente.

Dall'analisi complessiva del quadriennio emerge che l'Ente non è, sostanzialmente, in grado di coprire le proprie spese di parte corrente con le sole entrate dei primi tre titoli; se si esclude l'esercizio 2012, anno in cui il saldo in argomento è risultato ampiamente positivo e che per tale ragione è stato oggetto di accurata analisi da parte della Sezione, si rileva un progressivo deterioramento dell'equilibrio di competenza di parte corrente, che si aggrava particolarmente nell'anno 2013 e che si configura come tale da influire negativamente anche sulle gestioni future.

L'analisi istruttoria ha, perciò, inteso pertanto verificare le politiche poste in essere dall'Ente sia sul fronte entrate, sia sul fronte spese, con particolare riferimento all'esercizio 2012.

#### 1.a Entrate correnti

Precisato che la Sezione prende atto delle ricadute che i numerosi interventi normativi succedutisi in materia di fiscalità locale (con particolare riferimento all'ICI e all'IMU) hanno dispiegato, si rileva che l'Ente, nell'ambito della propria potestà tributaria, oltre che fissare le aliquote, ha istituito, a partire dal 2011, l'addizionale comunale IRPEF, che ha prodotto effetti positivi sugli equilibri solo per l'anno 2012, anche per effetto della modalità di contabilizzazione, profilo di cui si dirà più approfonditamente nel prosieguo.

La tabella che segue riporta i dati degli accertamenti del tributo in argomento:

	2011	2012	2013
Accertamento addizionale comunale IRPEF	0,00	72.610,71	50.072,69

**Fonte:** Certificati di bilancio.

Come accennato, gli accertamenti sono influenzati dalla modalità di contabilizzazione: il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 giugno 2011 ha introdotto, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2011 (avvenuta in data 18 febbraio 2011), l'addizionale comunale IRPEF e, conseguentemente, ha apportato una variazione agli stanziamenti di entrata, operando sulle sole annualità 2012 e 2013 del bilancio pluriennale 2011-2013, motivando tale scelta con il fatto che *"nel corrente esercizio [2011] non ci dovrebbero essere introiti poiché le norme introdotte dalla L. 23/2011 non hanno effetto sul calcolo degli acconti"*.

La Sezione, in riferimento all'anno di imputazione dell'entrata in argomento, richiama in particolare, i seguenti principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali (nel testo approvato il 12 marzo 2008, *ratione temporis* vigente):

- il punto 77 del principio 0: *"la competenza finanziaria è il criterio con il quale le entrate e le spese si imputano al periodo amministrativo in cui sorge il diritto di riscuotere (accertamento) e l'obbligo di pagare (impegno), salvo le eccezioni espressamente previste per legge"*;
- il punto 13 del principio 2: *"In base al principio di universalità, l'accertamento è obbligatorio ogni qual volta sia sorto, per l'ente, un diritto a riscuotere una determinata somma di danaro in virtù di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli. In base al principio dell'integrità, l'accertamento va operato in corrispondenza e per l'ammontare del singolo credito maturato nell'esercizio, ancorché incerto perché giudiziariamente controverso, ovvero di dubbia o difficile esazione"*.

Inoltre, tenuto conto dell'evoluzione normativa succedutasi in materia di addizionale comunale IRPEF (a partire dalla relativa norma istitutiva - d.lgs. n. 360/1998 - fino al disposto dell'art. 1, comma 123, della l. n. 220/2010), nonché della giurisprudenza consultiva formatasi all'interno di questa Corte dei conti, deve osservarsi che, premesso che le deliberazioni adottate dagli EELL concernenti le entrate devono precedere l'approvazione del bilancio di previsione, è stato ritenuto sussistente l'obbligo per i Comuni che avessero proceduto a un aumento dell'aliquota successivamente all'approvazione del bilancio di previsione di provvedere ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata, riconsiderando l'allocatione dell'entrata e della spesa (cfr., in tal senso, Cdc, SSRR delib. n. 2/2011).

La Sezione pertanto, sulla base del principio di competenza finanziaria e di quanto affermato dai suesposti principi contabili, nonché tenuto conto dell'orientamento interpretativo come sopra riportato, osserva che, a seguito dell'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dall'esercizio 2011, il Comune era, fin da tale esercizio, titolare di un diritto di credito nei confronti dei soggetti passivi IRPEF sul reddito da questi conseguito in tale anno e, conseguentemente, avrebbe dovuto variare il bilancio e accertare l'imposta, per la quota

parte, già a partire dal 2011 e non cumulare nell'esercizio 2012 le l'addizione IRPEF del 2011 e del 2012.

### 1.b Spese correnti

Sempre ai fini della verifica della tenuta degli equilibri di parte corrente, con riferimento alle spese, la Sezione ha effettuato per il quadriennio 2010-2013, un'analisi per intervento del titolo I, che si riporta nella seguente tabella, assieme al totale delle spese del titolo III:

Interventi del Tit. I	2010	2011	2012	2013
1 personale	410.157,00	392.203,00	390.516,00	405.849,00
2 acquisto beni	15.397,00	17.964,00	16.666,00	15.885,00
3 prestazione di servizi	452.949,00	361.964,00	345.841,00	356.512,00
4 utilizzo di beni di terzi	310,00	1.290,00	446,00	510,00
5 trasferimenti	643.962,00	698.690,00	544.482,00	513.396,00
6 interessi passivi	104.035,00	102.693,00	100.273,00	131.202,00
7 imposte e tasse	48.363,00	31.810,00	33.532,00	52.502,00
8 oneri straordinari	722,00	231,00	237,00	26.513,00
9 ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
10 f.do sval. Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
11 f.do di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo I</b>	<b>1.675.895,00</b>	<b>1.606.845,00</b>	<b>1.431.993,00</b>	<b>1.502.369,00</b>
<b>Totale titolo III</b>	<b>166.977,00</b>	<b>95.194,00</b>	<b>81.461,00</b>	<b>108.152,00</b>
<b>Totale spesa di parte corrente</b>	<b>1.842.872,00</b>	<b>1.702.039,00</b>	<b>1.513.454,00</b>	<b>1.610.521,00</b>

Importi arrotondati all'euro

Fonte: Certificati di bilancio. Dati elaborati dalla Sezione

La tabella evidenzia che:

- la spesa di personale (int. 1) e, correlativamente, quella per imposte e tasse (int. 7, in quota parte per IRAP), a fronte di un'iniziale riduzione nel 2011 e 2012, è nuovamente cresciuta nel 2013;
- vi è stata, nel quadriennio, una riduzione delle spese per prestazioni di servizi e per trasferimenti. Tuttavia, in riferimento alla prima voce, si osserva che il decremento da euro 643.962 del 2010 a euro 513.396 del 2013 è riconducibile a una riduzione dei servizi di assistenza scolastica: l'importo più consistente si concentra alla funzione 4 "istruzione pubblica", servizio 5 "assistenza scolastica, trasporto, e altri servizi" e ha quindi inciso, in particolare, sui servizi di mensa scolastica e sul servizio educativo di sostegno post-scolastico. Per quanto riguarda invece i trasferimenti, la riduzione va ricondotta a quelli contenuti nell'ambito del servizio "organi istituzionali, partecipazione e decentramento";
- ulteriore elemento che incide sull'andamento complessivo della spesa di parte corrente è quello che si ricollega alla gestione dell'indebitamento, i cui oneri di ammortamento a partire dall'esercizio 2013 aumentano notevolmente (sul punto specifico dell'analisi condotta sugli andamenti dell'indebitamento si rinvia al successivo par. 3).

Tutto ciò premesso, la Sezione, dato atto delle peculiarità che hanno caratterizzato la gestione 2012 come sopra descritta, evidenzia come, con riferimento agli esercizi 2010, 2011 e

2013, la differenza tra entrate correnti e spese correnti sommate ai rimborsi prestiti risulta negativa e sia stata coperta con l'applicazione, sia pur legittima, dell'avanzo di amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione segnala che la difficoltà rappresentata con riferimento al mantenimento dell'equilibrio di competenza per la parte corrente con le sole risorse "ordinarie" (intese nell'an e nel quantum), non può costituire la modalità privilegiata di conseguimento dell'equilibrio. In questa situazione, fatte salve le più approfondite valutazioni da effettuarsi a opera dei competenti Organi comunali, suggerisce il Collegio di individuare idonei rimedi in vista dell'obiettivo dell'individuazione di spazi per una riduzione della spesa corrente che non possono trascurare un'attenta analisi della spesa medesima, attraverso una disaggregazione delle relative voci, individuando, quali possibili soluzioni, formule organizzative e gestionali che trascendano la mera dimensione comunale, senza sacrificare l'efficienza dei servizi resi. In questo quadro è basilare l'analisi dell'effettiva qualità dell'avanzo e delle sue caratteristiche contabili, dato che nell'ultimo periodo esso ha costituito la fonte principale per il mantenimento del suddetto equilibrio (su tale profilo si rinvia all'analisi svolta al par. 4, relativo alla disamina della gestione dei residui).

## 2. Indebitamento

In merito alle politiche di indebitamento del Comune, questa Sezione ha avuto modo di esprimersi con deliberazione n. 82 del 5 giugno 2012, avente ad oggetto la rinegoziazione di mutui posta in essere nell'anno 2010. Operazione che l'Ente aveva attuato fundamentalmente allo scopo di ottenere una "riduzione degli oneri annuali di rimborso delle rate di mutuo, determinando di conseguenza un miglioramento dell'equilibrio finanziario (art. 162, comma 6, TUEL 267/2000) nel breve e medio periodo".

Nella medesima deliberazione la Sezione evidenziava che non pareva essere stata effettuata una valutazione che comprendesse la verifica del vantaggio finanziario, dato dalla differenza tra l'attualizzazione dei flussi dei pagamenti della passività originaria e di quelli della nuova passività, in uno, peraltro, all'assenza di un'attenta considerazione degli effetti finanziari ed economici che tenesse adeguatamente conto dei rischi assunti dall'Ente sulla base dei principali elementi della rinegoziazione (esemplificatamente, riduzione/incremento della rata, incremento dell'ammontare degli interessi, prolungamento della durata del periodo di ammortamento, modalità di rimborso anticipato e di estinzione).

In sede di verifica della relazione al rendiconto 2012 trasmessa dall'Organo di revisione, la Sezione ha rilevato che, nel corso del 2012, il Comune ha assunto nuovi prestiti per complessivi euro 755.000,00, con riferimento ai quali sono state richieste informazioni in merito agli oneri di ammortamento, all'eventuale esistenza di contributi e allo stato delle opere da essi finanziate, che si sintetizzano nella tabella seguente:

Mutuo	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata ammortamento annua	Contributo	Quota a carico dell'Ente	Stato dell'opera	Conclusioni lavori prevista
1) mutuo di 30.000 euro	921,71	1.426,99	2.348,70	0,00	2.348,70	inizio lavori 29.10.2014	26.4.2015

Mutuo	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata ammortamento annua	Contributo	Quota a carico dell'Ente	Stato dell'opera	Conclusione lavori prevista
2) mutuo di 205.000 euro	6.298,38	9.751,08	16.049,46	15.067,50	981,96	contratto lavori 28.10.14	22.12.2014
3) mutuo di 205.000 euro	6.325,62	9.669,36	15.994,98	16.000,00	-5,02	progettazione completata	
4) mutuo di 315.000 euro	9.535,50	15.414,12	24.949,62	10.510,50	14.439,12	progettazione completata	
<b>Totale mutui 755.000</b>	<b>23.081,21</b>	<b>36.261,55</b>	<b>59.342,76</b>	<b>41.578,00</b>	<b>17.764,76</b>		

Fonte: Nota dell'Organo di revisione del 4.12.2014. Dati elaborati dalla Sezione

Dalla sopra riportata tabella si rileva che, tenendo conto dei contributi ottenuti a sollievo degli oneri di ammortamento, il Comune sostiene una maggiore spesa pari a euro 17.764,76. Ne deriva che la scelta del 2012 di assumere ulteriori prestiti appare non coerente con quella di rinegoziazione del 2010, in quanto, contrariamente a quest'ultima, comporta un aggravio delle spese per ammortamento dei prestiti, con conseguente peggioramento dell'equilibrio finanziario. La Sezione prende tuttavia atto che l'articolo 204 del Tuel è stato rispettato.

La Sezione evidenzia, inoltre, che sono iniziati solo i lavori relativi alle opere finanziate con i primi due mutui (nel 2014), mentre per le altre due opere è stata completata la sola fase progettuale. Pur tenendo conto che l'Ente dal 2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità, tra le cui regole figurano stringenti vincoli ai pagamenti afferenti al titolo II, non si può non rilevare come l'Ente, a fronte di opere non ancora iniziate, sostenga spese per ammortamento mutui.

### 3. Situazione di cassa

La Sezione rileva che nell'esercizio 2011, il Comune, a fronte dell'incasso di euro 559.999,00 in competenza, a titolo di trasferimenti in c/capitale dalla Regione, non ha effettuato alcun pagamento al titolo II della spesa per le opere cui erano finalizzati i predetti contributi e che l'importo riscosso vincolato non trova capienza nel fondo cassa finale 2011, pari a euro 373.799,71. Ne deriva che l'Ente ha utilizzato risorse di cassa vincolate alla parte capitale per effettuare pagamenti "altri". La criticità sulla cassa vincolata permane anche analizzando la relazione al rendiconto 2012.

L'Organo di revisione, in risposta a specifica richiesta istruttoria della Sezione sul tema dell'utilizzo per cassa di entrate aventi specifica destinazione, ha dichiarato che il Comune non ha rispettato i vincoli di cui all'articolo 195 TUEL e non ha ricostituito *medio tempore* le somme utilizzate; ha tuttavia precisato che i lavori finanziati con il contributo della Protezione civile di euro 320.000,00 sono stati pagati nel 2014, mentre quelli relativi al contributo per la manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia, ammontanti a euro 240.000,00, sono stati pagati per euro 135.000,00, sempre nel 2014.

La Sezione, preso atto che il Comune non ha rispettato i vincoli di cui all'articolo 195 TUEL, ha comunque accertato che l'utilizzo dei fondi vincolati 2011 rientrasse nel limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come da tabella che segue:

Titolo entrata	Accertamenti anno 2009
Titolo I	387.512,56

<b>Titolo entrata</b>	<b>Accertamenti anno 2009</b>
Titolo II	1.256.467,25
Titolo III	150.294,42
<b>Totale entrate accertate</b>	<b>1.794.274,23</b>
<b>Limite dei 3/12</b>	<b>448.568,56</b>
<b>Fondi presunti vincolati utilizzati per cassa corrente</b>	<b>82.575,31</b>

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2009 e certificati di bilancio. Dati elaborati dalla Sezione

L'utilizzo dei fondi vincolati per cassa evidenzia l'incapacità dell'Ente di equilibrare le entrate e le uscite di liquidità con riferimento alla parte corrente del bilancio; tale difficoltà emerge, in particolare negli esercizi 2011 e 2012, dall'analisi delle riscossioni e dei pagamenti del triennio 2010-2012, come risulta dai prospetti che seguono:

Es. 2010	Competenza	Cassa	%	Residui iniziali	Cassa	%	Totale movimenti cassa
Tit. I E	403.179,99	268.586,48	66,62%	601.649,15	186.513,83	31,00%	455.100,31
Tit. II E	1.218.246,74	1.028.990,96	84,46%	265.675,21	139.174,00	52,39%	1.168.164,96
Tit. III E	202.848,48	98.978,00	48,79%	47.703,63	65.328,24	136,95%	164.306,24
<b>Tot. entrate correnti</b>	<b>1.824.275,21</b>	<b>1.396.555,44</b>	<b>76,55%</b>	<b>915.027,99</b>	<b>391.016,07</b>	<b>42,73%</b>	<b>1.787.571,51</b>
Tit. I S	1.675.894,60	1.157.937,78	69,09%	712.399,80	351.529,40	49,34%	1.509.467,18
Tit. III S	166.977,29	166.977,29	100,00%	0,00	0,00		166.977,29
<b>Tot. spese correnti</b>	<b>1.842.871,89</b>	<b>1.324.915,07</b>	<b>71,89%</b>	<b>712.399,80</b>	<b>351.529,40</b>	<b>49,34%</b>	<b>1.676.444,47</b>
<b>Saldo corrente</b>	<b>-18.596,68</b>	<b>71.640,37</b>		<b>202.628,19</b>	<b>39.486,67</b>		<b>111.127,04</b>
Tit. IV E	150.588,21	61.094,74	40,57%	190.020,74	121.316,56	63,84%	182.411,30
Tit. V E	65.900,00	0,00	0,00%	435.805,35	344.826,71	79,12%	344.826,71
<b>Tot. entrate c/cap.</b>	<b>216.488,21</b>	<b>61.094,74</b>	<b>28,22%</b>	<b>625.826,09</b>	<b>466.143,27</b>	<b>74,48%</b>	<b>527.238,01</b>
Tit. II S	195.315,27	34.568,35	17,70%	894.657,52	590.961,64	66,05%	625.529,99
<b>Saldo capitale</b>	<b>21.172,94</b>	<b>26.526,39</b>		<b>-268.831,43</b>	<b>-124.818,37</b>		<b>-98.291,98</b>
Tit. VI E	118.964,79	118.258,98	99,41%	21.648,61	6.490,23	29,98%	124.749,21
Tit. IV S	118.964,79	118.370,29	99,50%	27.340,76	9.788,20	35,80%	128.158,49
<b>Saldo totale</b>	<b>2.576,26</b>	<b>98.055,45</b>		<b>-71.895,39</b>	<b>-88.629,67</b>		<b>9.425,78</b>

Fondo cassa iniziale 131.223,91  
Fondo cassa finale 140.649,69

Es. 2011	Competenza	Cassa	%	Residui iniziali	Cassa	%	Totale movimenti cassa
Tit. I E	409.057,71	252.225,25	61,66%	512.544,27	96.809,41	18,89%	349.034,66
Tit. II E	1.159.671,04	945.416,43	81,52%	288.640,85	181.397,44	62,85%	1.126.813,87
Tit. III E	119.372,23	52.678,39	44,13%	176.298,14	24.960,56	14,16%	77.638,95
<b>Tot. entrate correnti</b>	<b>1.688.100,98</b>	<b>1.250.320,07</b>	<b>74,07%</b>	<b>977.483,26</b>	<b>303.167,41</b>	<b>31,02%</b>	<b>1.553.487,48</b>
Tit. I S	1.606.844,21	1.180.814,61	73,49%	832.636,70	500.704,63	60,13%	1.681.519,24
Tit. III S	95.193,84	95.193,69	100,00%	0,00	0,00		95.193,69
<b>Tot. spese correnti</b>	<b>1.702.038,05</b>	<b>1.276.008,30</b>	<b>74,97%</b>	<b>832.636,70</b>	<b>500.704,63</b>	<b>60,13%</b>	<b>1.776.712,93</b>
<b>Saldo corrente</b>	<b>-13.937,07</b>	<b>-25.688,23</b>		<b>144.846,56</b>	<b>-197.537,22</b>		<b>-223.225,45</b>
Tit. IV E	691.365,75	581.749,35	84,14%	158.197,65	21.822,00	13,79%	603.571,35
Tit. V E	25.000,00	0,00	0,00%	156.878,64	0,00	0,00%	0,00
<b>Tot. entrate c/cap.</b>	<b>716.365,75</b>	<b>581.749,35</b>	<b>81,21%</b>	<b>315.076,29</b>	<b>21.822,00</b>	<b>6,93%</b>	<b>603.571,35</b>



Es. 2011	Competenza	Cassa	%	Residui iniziali	Cassa	%	Totale movimenti cassa
Tit. II S	776.572,30	34.151,60	4,40%	462.116,13	108.479,46	23,47%	142.631,06
<b>Saldo capitale</b>	<b>-60.206,55</b>	<b>547.597,75</b>		<b>-147.039,84</b>	<b>-86.657,46</b>		<b>460.940,29</b>
Tit. VI E	126.461,26	117.248,35	92,71%	15.689,41	0,00	0,00%	117.248,35
Tit. IV S	126.461,26	121.813,17	96,32%	18.147,06	0,00	0,00%	121.813,17
<b>Saldo totale</b>	<b>-74.143,62</b>	<b>517.344,70</b>		<b>-4.650,93</b>	<b>-284.194,68</b>		<b>233.150,02</b>

Fondo cassa iniziale                   **140.649,69**  
Fondo cassa finale                       **373.799,71**

Es. 2012	Competenza	Cassa	%	Residui iniziali	Cassa	%	Totale movimenti di cassa
Tit. I E	532.203,79	329.986,62	62,00%	553.849,15	122.753,80	22,16%	452.740,42
Tit. II E	981.799,09	851.828,79	86,76%	306.263,56	149.830,83	48,92%	1.001.659,62
Tit. III E	113.757,87	48.970,76	43,05%	211.441,23	9.889,30	4,68%	58.860,06
<b>Tot. entrate correnti</b>	<b>1.627.760,75</b>	<b>1.230.786,17</b>	<b>75,61%</b>	<b>1.071.553,94</b>	<b>282.473,93</b>	<b>26,36%</b>	<b>1.513.260,10</b>
Tit. I S	1.431.992,52	1.134.509,51	79,23%	712.891,68	336.456,32	47,20%	1.470.965,83
Tit. III S	81.460,72	81.460,72	100,00%	0,15		0,00%	81.460,72
<b>Tot. spese correnti</b>	<b>1.513.453,24</b>	<b>1.215.970,23</b>	<b>80,34%</b>	<b>712.891,83</b>	<b>336.456,32</b>	<b>47,20%</b>	<b>1.552.426,55</b>
<b>Saldo corrente</b>	<b>114.307,51</b>	<b>14.815,94</b>		<b>358.662,11</b>	<b>-53.982,39</b>		<b>-39.166,45</b>
Tit. IV E	45.459,16	25.110,68	55,24%	245.992,05	2.238,65	0,91%	27.349,33
Tit. V E	755.000,00	0,00		181.878,64	0,00	0,00%	0,00
<b>Tot. entrate c/cap.</b>	<b>800.459,16</b>	<b>25.110,68</b>	<b>3,14%</b>	<b>427.870,69</b>	<b>2.238,65</b>	<b>0,52%</b>	<b>27.349,33</b>
Tit. II S	806.321,73	12.141,50	1,51%	1.096.056,69	137.192,32	12,52%	149.333,82
<b>Saldo capitale</b>	<b>-5.862,57</b>	<b>12.969,18</b>		<b>-668.186,00</b>	<b>-134.953,67</b>		<b>-121.984,49</b>
Tit. VI E	116.148,04	116.148,04	100,00%	24.902,32	1.775,36	7,13%	117.923,40
Tit. IV S	116.148,04	111.227,19	95,76%	22.794,67	754,00	3,31%	111.981,19
<b>Saldo totale</b>	<b>108.444,94</b>	<b>32.705,97</b>		<b>-307.416,24</b>	<b>-187.914,70</b>		<b>-155.208,73</b>

Fondo cassa iniziale                   **373.799,71**  
Fondo cassa finale                       **218.590,98**

**Fonte:** SIRTEL, Conto consuntivo esercizio 2011 e Certificati di bilancio. Dati elaborati dalla Sezione

La Sezione, dall'analisi delle tabelle, osserva come a partire dall'esercizio 2011 la gestione di cassa dell'Ente evidenzia una situazione di criticità crescente.

Nell'esercizio 2011, la cassa iniziale, pari a euro 140.649,69, sommata alle entrate di liquidità dei primi tre titoli (euro 1.553.488), non risultava sufficiente a coprire l'importo dei pagamenti di parte corrente (euro 1.776.713,00), per i quali l'Ente ha conseguentemente utilizzato, pur in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 195 Tuel, i fondi vincolati incassati al titolo IV, come già osservato in precedenza. Sempre con riferimento all'anno 2011 va altresì osservato che l'intero importo del fondo di tesoreria al 31.12.2011 (euro 373.799,71) era interamente costituito da fondi vincolati (incassati al titolo IV).

Con riguardo all'anno 2012, si osserva che non solo il saldo dei flussi derivanti dalla gestione di cassa di parte corrente e di parte capitale (in conto competenza e in conto residui) è ampiamente negativo (- euro 161.151,09), ma anche che in tale esercizio il fondo cassa

iniziale, che, come sopra specificato, era costituito da fondi vincolati, è stato, in parte, impiegato per pagamenti di spesa corrente.

La Sezione rileva altresì che nel 2011 e nel 2012 gli incassi di parte corrente vanno progressivamente a diminuire, passando da euro 1.787.571,51 del 2010, a euro 1.553.487,48 del 2011, a euro 1.513.260,10 del 2012 (- 274.371,41, pari a -18,13% rispetto al 2010). I pagamenti di parte corrente, invece, subiscono un aumento nel 2011 rispetto al 2010 (+ euro 100.268,46), per poi ridursi nel 2012. Con riferimento al 2012 tuttavia va rilevato come una forte incidenza sul risultato negativo complessivo della gestione di cassa sia da attribuire alla parte capitale del bilancio.

Ciò premesso, la Sezione ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza di un costante monitoraggio degli andamenti dei flussi finanziari di liquidità al fine di equilibrare incassi e pagamenti, sia di parte corrente che di parte capitale, in modo tale da evitare non solo l'utilizzo continuativo di risorse destinate agli investimenti per pagamenti di altra natura, ma anche il verificarsi di situazioni che potrebbero richiedere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

#### 4. Residui

Con riferimento al 2012, la situazione dei residui attivi di parte corrente originati negli esercizi 2011 e precedenti è sintetizzata nella tabella che segue:

<b>Residui attivi originati negli esercizi precedenti il 2012</b>	<b>Titolo I</b>	<b>Titolo II</b>	<b>Titolo III</b>	<b>Totale</b>
residui al 1.1.2012 (A)	553.849,15	306.263,56	211.441,23	1.071.553,94
maggiori residui attivi da riaccertamento (B)	2.272,46	0,00	4.060,98	6.333,44
eliminazioni dell'esercizio (C)	86.058,73	16.188,89	9.017,59	111.265,21
<b>residui riaccertati (D)=(A)+(B)-(C)</b>	<b>470.062,88</b>	<b>290.074,67</b>	<b>206.484,62</b>	<b>966.622,17</b>
riscossioni dell'esercizio (E)	122.753,80	149.830,83	9.889,30	282.473,93
<b>residui al 31.12.2012 (F)=(D)-(E)</b>	<b>347.309,08</b>	<b>140.243,84</b>	<b>196.595,32</b>	<b>684.148,24</b>
% composizione dei residui	50,77%	20,50%	28,74%	100,00%
% riscossione dell'esercizio (E)/(D)	26,11%	51,65%	4,79%	29,22%
% eliminazioni dell'esercizio (C)/(A)	15,54%	5,29%	4,26%	10,38%
<b>di cui residui attivi originati nell'esercizio 2008 e precedenti (G)</b>	<b>172.053,33</b>	<b>27.605,00</b>	<b>2.565,25</b>	<b>202.223,58</b>
<b>% su totale residui (G)/(F)</b>	<b>49,54%</b>	<b>19,68%</b>	<b>1,30%</b>	<b>29,56%</b>
Avanzo di amministrazione 2012 (H)				184.982,83
<b>Incidenza residui attivi finali di parte corrente ante 2009 su AA 2012 (I)=(G)/(H)</b>				<b>109,32%</b>

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione e certificato di bilancio. Dati elaborati dalla Sezione

I dati sopra riportati evidenziano due problematiche: 1) l'elevata incidenza dei residui attivi vetusti rispetto all'importo dell'avanzo; 2) la cospicua entità (in termini assoluti) dei residui attivi eliminati.

In riferimento al primo punto la Sezione osserva infatti che i residui attivi finali di parte corrente antecedenti all'anno 2009 (euro 202.223,58) incidono per il 109,32% sull'avanzo di amministrazione 2012 pari a euro 184.982,83 (di cui fondi non vincolati euro 140.678,04, fondi vincolati euro 2.692,88, fondo vincolato alla svalutazione crediti euro 40.640,18 e fondo per spese in conto capitale euro 971,93). Va precisato che tale situazione potrebbe essere

completamente mutata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui eseguito ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e, in tal senso, richiama la deliberazione n. 4/2015 della Sezione autonomie che, a tale riguardo, ha fornito utili indicazioni.

Al fine di un'analisi più approfondita della correlazione tra residui e avanzo, la Sezione ritiene utile evidenziare la composizione di quest'ultimo, secondo il prospetto che segue:

residui attivi di parte corrente risultanti al 31.12.2012	1.081.122,82
residui passivi di parte corrente risultanti al 31.12.2012	600.111,69
<b>Saldo dei residui di parte corrente risultanti al 31.12.2012 (A)</b>	<b>481.011,13</b>
residui attivi di parte capitale risultanti al 31.12.2012	1.201.202,77
residui passivi di parte capitale risultanti al 31.12.2012	1.716.378,76
<b>Saldo dei residui di parte capitale risultanti al 31.12.2012 (B)</b>	<b>- 515.175,99</b>
residui attivi dei servizi c/terzi risultanti al 31.12.2012	16.929,50
residui passivi dei servizi c/terzi risultanti al 31.12.2012	16.372,79
<b>Saldo dei residui dei servizi c/terzi risultanti al 31.12.2012 (C)</b>	<b>556,71</b>
fondo cassa al 31.12.2012 (D)	218.590,98
<b>Risultato di amministrazione al 31.12.2012 (A + B +C +D)</b>	<b>184.982,83</b>

Fonte: Certificato di bilancio. Dati elaborati dalla Sezione

La sopra riportata tabella di composizione dell'avanzo 2012 evidenzia, da un lato, che il saldo algebrico dei residui di parte capitale è negativo<sup>1</sup> e, dall'altro lato, che l'elevato ammontare dei residui attivi di parte corrente costituisce l'elemento di maggiore incidenza positiva sulla composizione dell'avanzo. Da tale situazione emerge pertanto la necessità di valutare l'attendibilità e la perdurante realizzabilità dei residui attivi che, specie se di remota provenienza e afferenti i titoli di parte corrente, possono essere sintomatici di difficoltà nella realizzazione dei crediti corrispondenti, circostanza che può ripercuotersi sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione e sull'utilizzabilità dello stesso.

La tabella seguente evidenzia i residui attivi eliminati nel 2012 per titolo d'entrata:

Titoli di bilancio	Residui iniziali	Minori	%
Titolo I	553.849,15	86.058,73	15,54%
Titolo II	306.263,56	16.188,89	5,29%
Titolo III	211.441,23	9.017,59	4,26%
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>1.071.553,94</b>	<b>111.265,21</b>	<b>10,38%</b>
Titolo IV	245.992,05	0,00	0,00%
Titolo V	181.878,64	0,00	0,00%
<b>Totale entrate c/capitale</b>	<b>427.870,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Titolo VI	24.902,32	6.197,46	24,89%
<b>Totale generale entrate</b>	<b>1.524.326,95</b>	<b>117.462,67</b>	<b>7,71%</b>

Fonte: Certificato di bilancio. Dati elaborati dalla Sezione

La considerazione dell'elevato ammontare dei residui attivi correnti non vincolati stralciati nel 2012, (pari a euro 111.265,21), in uno alle criticità caratterizzanti il grado di attendibilità degli stessi, ha indotto la Sezione a effettuare un approfondimento, estendendo l'analisi anche a evidenze cronologicamente posteriori al 2012.

<sup>1</sup> Ciò per la presenza di residui passivi (euro 1.716.378,76) di importo superiore a quelli attivi (euro 1.201.202,77). Peraltro la differenza, non essendo compresa nel fondo di tesoreria (euro 218.590,98), denota l'utilizzo, come già esposto, di giacenze di cassa vincolate alla parte capitale per il pagamento di spese correnti.

In particolare, con riferimento ai residui attivi dei titoli I e III antecedenti il 2008, è emersa la seguente situazione intervenuta negli esercizi 2012 e 2013:

	<b>Residui titolo I ante 2008 nel 2012</b>	<b>Residui titolo I ante 2008 nel 2013</b>	<b>Residui titolo III ante 2008 nel 2012</b>
<b>residui iniziali</b>	<b>164.440,36</b>	<b>141.765,24</b>	<b>7.797,37</b>
riscossi	3.639,26	2.280,00	0,00
stralciati	19.035,83	90.569,75	7.797,37
<b>residui da riscuotere</b>	<b>141.765,24</b>	<b>48.915,49</b>	<b>0,00</b>

*Fonte: Relazione dell'Organo di revisione e allegato sub 1 alla nota del 4.12.2014 dell'Organo di revisione. Dati elaborati dalla Sezione*

Quest'ultimo prospetto pone in evidenza come i residui attivi iniziali 2012 del titolo I antecedenti il 2008, pari a euro 164.440,36, siano stati cancellati, negli esercizi 2012 e 2013, per un importo complessivo di euro 109.605,58 (euro 19.035,83 più € 90.569,75) pari al 66,65%; mentre quelli del titolo III, pari a euro 7.797,37, siano stati interamente stralciati nell'esercizio 2012.

Dalla cancellazione da parte del Comune di un consistente ammontare di residui attivi in quanto ritenuti inattendibili deriva, a sua volta, l'inattendibilità degli avanzi di amministrazione cui essi avevano contribuito. In particolare, si osserva come i sopra citati residui del titolo I (pari a euro 141.765,24) risultanti a consuntivo 2012, avessero concorso alla formazione dell'avanzo di amministrazione di tale anno (pari a euro 184.982,83, di cui vincolati al fondo svalutazione crediti per euro 40.640,18), salvo, nell'anno seguente, essere stralciati per il 63,68% (euro 90.569,75), importo ben superiore a quello accantonato al fondo svalutazione crediti nell'avanzo.

In merito alle motivazioni della cancellazione dei residui effettuate nel 2012<sup>2</sup>, l'Organo di revisione, su richiesta della Sezione, ha precisato, con particolare riferimento ai residui afferenti la tassa rifiuti, che *"l'ente ha ricontrattato i ruoli emessi (...) [e] sono emersi introiti non dovuti (...) in quanto si erano basati su proiezioni che utilizzavano dati non corretti"* e, inoltre, che per i ruoli *"l'ente aveva provveduto senza porre in essere le dovute verifiche"*. Con riferimento ai residui del titolo III vetusti (antecedenti al 2008), cancellati nel 2012 per euro 7.797,37, l'Organo di revisione ha motivato che euro 2.526,15 sono stati stralciati in quanto si riferivano a *"diritti di segreteria stimati"*, euro 1.190,00 sono stati cancellati perché relativi al servizio doposcuola per il quale *"l'accertamento iniziale era stato iscritto tenendo conto della totalità dei partecipanti, mentre vi sono stati casi di mancata partecipazione da parte di studenti"* e, infine, per i restanti euro 4.081,22 le ragioni della cancellazione sono state fornite solo a seguito di ulteriore richiesta istruttoria da cui è emerso che relativamente all'importo di euro 3.527,00 le motivazioni dello stralcio sono riconducibili al fatto che gli accertamenti erano stati effettuati su base presuntiva (euro 1.610,00 per mensa scolastica, euro 1.917,00 per servizio *"giocolandia"*).

<sup>2</sup> L'esame sulla motivazione della cancellazione dei residui attivi di parte corrente riguarda solamente quelle effettuate nel 2012 in quanto l'analisi sulle motivazioni delle cancellazioni avvenute nel 2013 sarà oggetto di successivo approfondimento da effettuarsi in sede di controllo sul rendiconto 2013.

La Sezione osserva la violazione dell'articolo 179 del Tuel, il quale pone a presupposto dell'accertamento un idoneo titolo giuridico, mentre per taluni dei residui attivi cancellati sopra citati, il presupposto era costituito da proiezioni e stime, risultate successivamente non corrette. In tal modo sono state compromesse l'attendibilità e la veridicità dei dati contenuti nel consuntivo, dell'avanzo da questo risultante, nonché dei bilanci successivi ai quali è stato applicato l'avanzo derivante, in quota parte, da detti residui inesistenti.

La situazione peraltro risulta aggravata dalla reiterata violazione dell'articolo 228, comma 3, Tuel il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*. La Sezione, sulla base delle informazioni fornite e pertanto nei limiti di queste, ha verificato che l'attività di riaccertamento dei residui è intervenuta molti esercizi dopo a quello in cui l'accertamento era stato assunto: nel 2012, a titolo esemplificativo, sono stati cancellati accertamenti per ruoli "Tarsu" assunti nel 2004, 2005, 2007 e successivi; per diritti di segreteria assunti nel 2001, 2002 e 2006; per servizio doposcuola assunti nel 2007. Trattasi di operazioni distoniche rispetto ai fondamentali principi di prudenza e sana gestione contabile cui risultano ispirate le normative richiamate. La Sezione prende tuttavia atto che l'Organo di revisione ha precisato che, con riferimento alla gestione dei tributi comunali, il servizio finanziario del Comune ha intrapreso un'attività di riorganizzazione e che *"il personale dell'Ente [sta] lavorando per eliminare tutti gli accertamenti che non erano supportati da elementi oggettivi"*.

## **5. Situazione economico-patrimoniale**

In corso d'istruttoria è emerso che:

- nel conto del patrimonio 2012 iniziale, i valori iscritti alle voci del patrimonio netto e dei debiti di finanziamento non corrispondono ai valori finali del conto del patrimonio finale 2011. Nel merito, l'Organo di revisione ha precisato che lo scostamento è derivato da un *"errore di trascrizione nel conto del patrimonio 2012"* e che *"l'Ente ha provveduto a sistemare l'errore nel conto del patrimonio dell'esercizio 2013"*;
- con riferimento alla voce *"conferimenti"* del passivo patrimoniale, *"i valori dei conferimenti sono stati iscritti tali e quali, senza applicare né il metodo dei ricavi differiti, né il metodo del costo netto"*.

La Sezione, richiamando il principio contabile n. 3 e in particolare il punto 106, laddove si afferma che *"il conto del patrimonio deve dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, in conformità ai corretti principi contabili"*, evidenzia l'importanza della corretta rilevazione dei fatti gestionali anche con riferimento alla situazione economico-patrimoniale dell'Ente.

## **6. Fondo economale**

La Sezione in corso di istruttoria ha rilevato che nell'anno 2012 sono stati cancellati euro 6.197,46 al titolo VI. L'Organo di revisione, a seguito di una prima richiesta istruttoria, aveva precisato che detto importo si riferiva *"al rimborso del fondo economato dal 2000 al 2007 (...)* in quanto non era stata correttamente gestita la restituzione e la successiva riemissione del

fondo". In sede istruttoria, ritenendo di approfondire ulteriormente la criticità rilevata, si è fatta richiesta di specificare i motivi per i quali non si era proceduto alla restituzione del fondo economale nei predetti anni e le modalità con cui i fondi erano stati gestiti. Al riguardo, il revisore ha precisato che poiché l'economista "non riusciva a rispettare i termini per la chiusura della rendicontazione (...) e quindi per la restituzione delle somme, l'Ente ha deciso nel 2012 di cancellare i residui attivi del titolo VI che permanevano per l'importo di euro 6.197,46"; ha altresì provveduto a trasmettere un prospetto inerente le movimentazioni in contabilità finanziaria afferenti il fondo economato, che si riporta con riferimento agli anni dal 2000 al 2012<sup>3</sup>:

Esercizio	Anticipazione fondo		Anno 2012	Restituzione fondo	Anno 2012
	Impegno	Mandato di pagamento		Accertamenti	
2000	1.032,91	1.032,91		1.032,91	eliminato
2001	1.032,91	0,00	eliminato	1.032,91	eliminato
2002	0,00	0,00		0,00	
2003	0,00	0,00		0,00	
2004	1.032,91	1.032,91		1.032,91	eliminato
2005	1.032,91	1.032,91		1.032,91	eliminato
2006	1.032,91	0,00	eliminato	1.032,91	eliminato
2007	1.032,91	0,00	eliminato	1.032,91	eliminato
2008	0,00	0,00		0,00	
2009	0,00	0,00		0,00	
2010	0,00	0,00		0,00	
2011	0,00	0,00		0,00	
2012	0,00	0,00		0,00	

Fonte: nota dell'Organo di revisione del 28.1.2015

La Sezione rileva, sulla base di quanto comunicato dall'Organo di revisione, che:

- in ciascuno degli anni 2000, 2004, 2005 l'Ente ha emesso un mandato di euro 1.032,91 a titolo di anticipazione economale a favore dell'economista, il quale non ha provveduto alla relativa restituzione;
- negli anni 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 non sono state effettuate anticipazioni all'economista, il quale si presume abbia pertanto utilizzato per i propri pagamenti per "pronta cassa" le somme precedenti non rimborsate.

In relazione alla situazione rappresentata la Sezione evidenzia, innanzitutto, che la mancata restituzione da parte dell'economista dell'anticipazione ricevuta in ciascun esercizio costituisce una grave irregolarità contabile. Nel caso analizzato, peraltro, deve evidenziarsi a carico dell'economista la circostanza per cui nel periodo 2000-2012 ha cumulato le anticipazioni di tre esercizi per un totale di euro 3.098,73, che non risulta mai aver restituito. Ma ancor più grave risulta la cancellazione, effettuata dall'Ente, dei residui attivi attinenti le anticipazioni per le annualità 2000, 2004 e 2005, che contabilmente evidenziavano il credito dell'Ente nei

<sup>3</sup> La tabella trasmessa dall'Organo di revisione evidenzia l'emissione di mandati di pagamento per anticipazione economale anche negli anni 2013 e 2014; tuttavia, non essendo stato indicato l'incasso da parte dell'ente della

confronti dell'eonomo, cancellazione che non trova alcun supporto giuridico nella motivazione addotta dall'Organo di revisione, asseritamente da ascriversi al mancato rispetto dei termini per la chiusura della rendicontazione. Ne deriva che l'eonomo deve provvedere alla tempestiva restituzione delle somme ricevute in anticipazione negli anni 2000, 2004 e 2005.

\*\*\*\*\*

Conclusivamente, in ragione di tutto quanto sopra esposto, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulle criticità rilevate in ordine:

- al mantenimento degli equilibri di competenza della parte corrente del bilancio, con particolare riguardo alle modalità di accertamento;
- alle politiche di indebitamento;
- alla gestione della cassa;
- alla gestione dei residui.

Il Collegio raccomanda all'Amministrazione affinché provveda a conformare la propria attività alla piena osservanza delle vigenti disposizioni normative e dei principi contabili *ratione temporis* applicabili.

Con riguardo alla gestione dei residui, in particolare dei residui attivi vetusti, la Sezione sottolinea la violazione degli artt. 179 e 228, comma 3, del TUEL.

Con riguardo, infine, alla mancata reintegrazione del fondo economale per le annualità dal 2000 al 2007, nonché alla connessa determinazione dell'Ente di procedere nel 2012 alla cancellazione dei corrispondenti residui attivi del titolo VI per l'importo di euro 6.197,46, la Sezione osserva che la mancata restituzione da parte dell'eonomo dell'anticipazione ricevuta in ciascuno degli esercizi come sopra individuati costituisce grave irregolarità contabile, con connesso obbligo per l'eonomo medesimo di restituzione delle somme ricevute in anticipazione negli anni 2000, 2004 e 2005.

Deve altresì richiamarsi l'attenzione dell'Ente sull'esigenza del rispetto del principio di legalità e dei parametri normativi di efficienza, efficacia e di economicità della gestione, alla cui osservanza sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, i quali rispondono direttamente della correttezza amministrativa, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati in sede di adozione degli atti di programmazione afferenti la gestione del bilancio.

La Sezione, peraltro, prende positivamente atto dello spirito di fattiva collaborazione dispiegato dall'Organo di revisione, nonché di quanto da questi riferito in merito alla complessiva attività di riorganizzazione da ultimo intrapresa dal personale del servizio finanziario, con particolare riguardo all'attività di gestione dei tributi comunali.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo del Friuli, Venezia Giulia, pronunciando a norma dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 148-bis, commi 1, 2 e 3, del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL), a seguito degli esami compiuti sulle relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti 2010, 2011, 2012

---

relativa restituzione, ci si riserva ulteriori approfondimenti con l'analisi dei rendiconti 2013 e 2014.

## **INVITA**

l'Amministrazione comunale di San Vito al Torre a considerare quanto sin qui segnalato e in particolare:

- con riferimento specifico alla parte corrente del bilancio, ad adottare misure gestionali utili ad assicurare l'equilibrio sostanziale (e non meramente formale) di parte corrente, indicando le misure specifiche che l'Ente intende adottare per la salvaguardia degli equilibri medesimi, sanando le criticità evidenziate in parte motiva, al punto 1;
- con riferimento specifico alla parte capitale, a verificare, sia nella fase di programmazione sia nel corso della gestione, le implicazioni finanziarie derivanti dall'incidenza di spese che conferiscono elevata rigidità alla gestione (in particolare quelle connesse all'indebitamento), valutando la relativa sostenibilità anche in relazione all'evoluzione e alle caratteristiche qualitative delle entrate e a porre in essere tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre i tempi tra la stipulazione dei contratti di mutuo e l'avvio dei lavori delle opere finanziate;
- a monitorare gli andamenti dei flussi finanziari di cassa al fine di equilibrare incassi e pagamenti in modo da evitare anche in futuro l'utilizzo di risorse destinate agli investimenti per pagamenti di altra natura e a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
- con riferimento specifico alla gestione dei residui, a conformarsi pienamente al dettato degli artt. 179 e 228, comma 3, del TUEL (come modificato dal d.lgs 118/2011), tenuto conto di quanto analiticamente evidenziato al punto 4 della presente pronuncia;
- a verificare che l'economista provveda alla restituzione delle somme ricevute in anticipazione negli anni 2000, 2004 e 2005;
- a trasmettere, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, d.lgs n. 267/2000, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate

## **SI RISERVA**

di verificare l'adeguatezza della gestione contabile-finanziaria dei successivi esercizi e degli interventi disposti in osservanza a quanto sopra indicato, nell'ambito delle procedure di controllo da espletare, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005;

## **SEGNALA**

al Consiglio comunale del Comune di San Vito al Torre le irregolarità rilevate;

## **DISPONE**

che copia della presente pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza, all'Organo di revisione dell'Ente, alla Procura presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente pronuncia sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 29 settembre 2015.



Il Relatore

Oriella Martorana  


Depositata in Segreteria in data

07/10/2015

Il Presidente

Carlo Chiappinelli



Il preposto al Servizio di supporto

dott. Andrea Gabrielli

